

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-941 del 14/02/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LURETTA IN COMUNE DI PIOZZANO (PC) - USO: CORTILIVO E VIABILITA' - RICHIEDENTE: BERLUSCONI ROBERTA LUNA - PROCEDIMENTO: PC24T0028 - PRATICA: 32098/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-976 del 14/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LURETTA IN COMUNE DI
PIOZZANO (PC) - USO: CORTILIVO E VIABILITA' - RICHIEDENTE:
BERLUSCONI ROBERTA LUNA - PROCEDIMENTO: PC24T0028 - PRATICA:
32098/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche";
- la Legge 05/01/1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche";
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii " Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997";
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. PG/2024/167038 in data 17/09/2024 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE n. PG/2024/169292 in data 20/09/2024 e n. PG/2024/179265 in data 04/10/2024), con la quale la Sig.ra Berlusconi Roberta Luna (C.F. BRLRRT75M42F205H), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area demaniale del Torrente Luretta (Ramo San Gabriele) ubicata in Comune di Piozzano (PC), Località Cà del Fabbro, catastalmente censita al N.C.T. del precitato Comune al foglio 24, fronte mappale 154 e foglio 23, fronte mappale 216, per i seguenti usi:

- area cortiliva/giardino con recinzione (superficie di circa 921 m² in sponda destra);
- strada di accesso all'abitazione comprendente l'uso di un guado a raso e di una passerella pedonale;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 06/11/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 340 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo
ARPAE con il n. PG/2024/208285 del 18/11/2024;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2025;
- in data 05/02/2025 ha versato la somma pari a € **580,60** a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a)** di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Sig.ra Berlusconi Roberta Luna (C.F. BRLRRT75M42F205H), la concessione per l'occupazione dell'area demaniale del Torrente Luretta (Ramo San Gabriele) ubicata in Comune di Piozzano (PC), Località Cà del Fabbro, catastalmente

censita al N.C.T. del precitato Comune al foglio 24, fronte mappale 154 e foglio 23, fronte mappale 216, per i seguenti usi:

- area cortiliva/giardino con recinzione superficie di circa 921 m² in sponda destra;
- strada di accesso all'abitazione comprendente l'uso di un guado a raso e di una passerella pedonale;

come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento: PC24T0048);

- b) di stabilire che* la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- c) di approvare* il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 07/02/2025;
- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2025 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € **580,60** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Sig.ra Berlusconi Roberta Luna (C.F.: BRLRRT75M42F205H), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC24T0048.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale del T. Luretta Ramo San Gabriele con uso cortilivo (921 m² di superficie in sponda destra), stradello carrabile, comprensivo di guado a raso, e posa in opera di passerella pedonale di 15 m di lunghezza, ubicata in Comune di Piozzano (PC), in Località Cà del Fabbro, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 24, fronte mappale 154 e al foglio 23, fronte mappale 216, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
- 3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a € **580,60**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **580,60**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel

dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

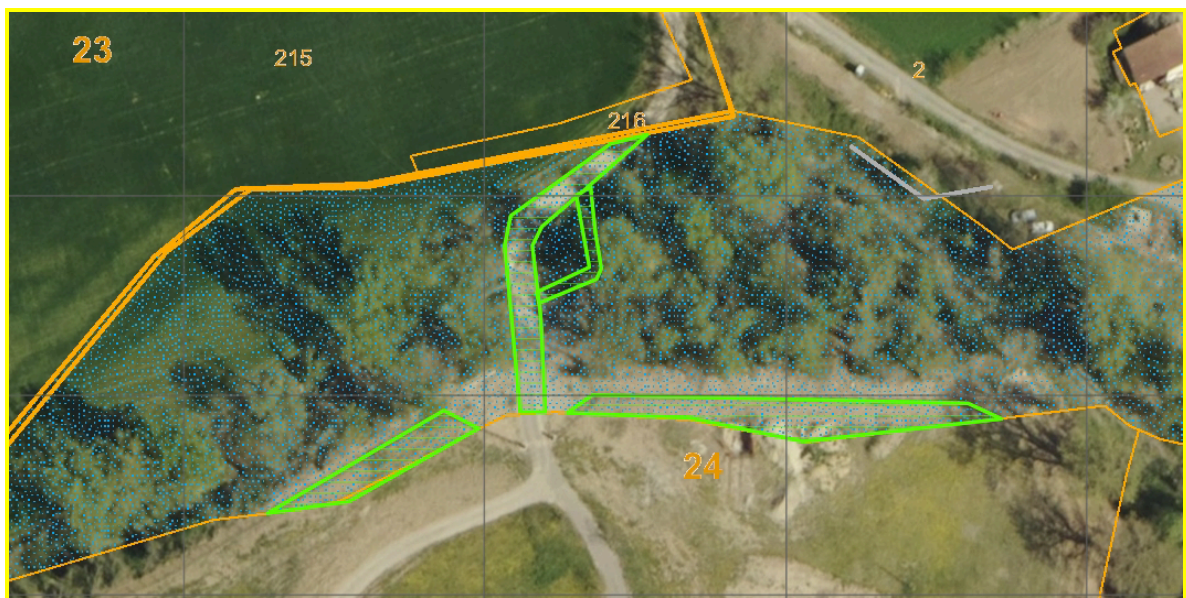
Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. PG/2024/208285 del 18/11/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



La sottoscritta **Berlusconi Roberta Luna** (C.F.: BRLRRT75M42F205H), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data **07/02/2025**, firmato per accettazione dalla concessionaria.



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a. di

Arpae-Sac Piacenza

Via XXI Aprile n° 48

29121 Piacenza

pec: aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

BERLUSCONI Roberta Luna

c/o Arch. Paolo Debiaggi

pec: paolo.debiaggi@archiworldpec.it

Oggetto: RICHIESTA NULLA OSTA IDRAULICO - L.R. 7/2004 – Procedimento PC24T0048
– Richiesta di concessione per l'attraversamento del Torrente Luretta Ramo San Gabriele in
Comune di Piozzano (PC), con: strada di accesso carrabile esistente, passerella pedonale in
progetto e area coltiva recintata – Richiedente: Berlusconi Roberta Luna.

Nulla Osta Idraulico ex art.93 TU R.D. 523/1904.

Premesso che:

- il torrente Luretta risulta corso d'acqua pubblico, censito come tale al n° 294 nell'elenco acque pubbliche della Provincia di Piacenza dal Regio Decreto n.1775 del 1933;
- con nota in data 09/10/2024 protocollo 66966.E con cui ARPAE-SAC ha richiesto a questo Servizio il Nulla Osta Idraulico di competenza relativo alla concessione per attraversamento del Torrente Luretta, ramo San Gabriele, in Comune di Piozzano (PC), consistente nella realizzazione di una passerella pedonale e area coltiva recintata, a fronte dei mappali 154 fg.24 e 216 fg.23.

Considerata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di concessione, in particolare:

- Relazione di idoneità;
- Posizione passerella;
- Sezione passerella;
- Immagini fotografiche;
- Tavola superfici;
- Conteggio superfici.

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

Preso atto che:

- il manufatto sarà caratterizzato da un'unica campata, realizzata strutturalmente come trave reticolare tipo Mohnie, costituita da profilati in acciaio; le spalle saranno costruite in corrispondenza delle due sponde del corso d'acqua, **al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua**, fondate su pali di medio diametro, collegate da una trave in cemento armato su cui verrà ricavato il vincolo di appoggio dell'impalcato costituito in tavole di larice;
- non saranno realizzate lavorazioni in alveo attivo durante l'esecuzione dell'opera;
- come riportato nella relazione di verifica di compatibilità idraulica, l'attraversamento possiede una sezione libera di deflusso rispondente a quanto prescritto dalla normativa cogente in ambito di franco idraulico di sicurezza; nello specifico, in ambito di realizzazione, come riportato nella relazione di idoneità idraulica tecnica a firma dell'Ing. Adriano Oretti, l'intradosso della passerella risulterà a +1,00 m rispetto alla quota 0,00 m di riferimento, come indicata in relazione;
- il posizionamento planimetrico dell'impalcato sarà ad almeno 6 metri rispetto alla sommità della soglia in sasso esistente, distanza sufficiente al fine di ovviare ad eventuali interferenze con il probabile formarsi del risalto idraulico in condizioni di piena del corso d'acqua

Vista

- la Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B" - approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 - aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006 -;
- le Norme Tecniche sulle Costruzioni 17 gennaio 2018, per quanto attiene i contenuti espressi al punto 5.1.2.3.;
- le pianificazioni di settore, con particolare riguardo alle indicazioni contenute nel P.G.R.A. e nel P.A.I.;

Espletato il sopralluogo dal funzionario competente, Ing. Daniele Perazzi, in data 22/10/2024, durante il quale non sono emersi particolari rilievi ostativi legati ad aspetti di incompatibilità idraulica del manufatto, sulla base di quanto sopra si rilascia, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 L.R. 13/2015 ed ai soli fini idraulici - ai sensi del RD 523/1904 -,

Nulla Osta Idraulico

relativo alla regolarizzazione dell'attraversamento, funzionale e al rilascio della concessione al *Richiedente*, relativa alla realizzazione della passerella pedonale sita in località Cà del Fabbro sul torrente Luretta di San Gabriele, secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1. - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle eventuali opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione (ordinaria/straordinaria) e conservazione dell'attraversamento oggetto di concessione, anche per effetto di danni connessi

a fenomeni di piena o variazioni del fondo alveo.

Art. 2. - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 3. - La sicurezza del manufatto (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

Art. 4. - Eventuali interventi da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle opere realizzate;

Art. 5. - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

Art. 6. - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente;

Art. 7. - Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali nel tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

Art. 8. - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;



Art. 9. – È vietato il taglio ed il disboscamento all'interno dell'area demaniale concessa, escluso nel caso di alberi e vegetazione secca o già sradicata.

Art. 10. – È vietata l'implementazione di strutture fisse che possano ridurre l'officiosità idraulica in caso di eventi di piena del torrente.

Art. 11. – È vietata la movimentazione di terreno senza specifica autorizzazione dell'ente scrivente, rispetto a quanto previsto in ambito dell'intervento autorizzato.

Si evidenzia, inoltre, che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone, durante le lavorazioni previste, espone potenzialmente a danni discendenti da possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà all'Ente richiedente adottare nel corso dei lavori tutte le misure idonee alla gestione in sicurezza del cantiere.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Servizio:

Arch. Cristian Ferrarini
(firmato digitalmente)

DP/EP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.